

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cosenza
SEDE

Premesso

- che con Delibera della G.M. del 31.12.1995 veniva approvata l'erogazione della indennità di funzione ai sensi del DPR. 333/90 ai Capi-Sezione in servizio presso il Comune di Cosenza nel periodo compreso tra il 1990 ed il 1995;
- che nella stessa delibera venivano individuati i parametri inerenti i carichi di lavoro nelle singole sezioni;

Considerato

che tale riconoscimento veniva formalizzato solo successivamente, e più precisamente cinque anni dopo, ovvero il 13/04/2000, sempre con delibera della G.M. n° 132, nella quale si individuava, in maniera forfetaria per tutti i Capi-Sezione e per qualsiasi mansione svolta, il parametro 0,7, senza però tener conto degli interessi maturati nei trascorsi cinque anni;

Atteso

che a seguito del non riconoscimento di tali interessi, gli aventi diritto (circa una decina di capi sezione) si rivolgevano dal TAR della Calabria che si pronunciava sentenziando la legittimità della loro richiesta;

Verificato

che alla luce di quella sentenza l'Amministrazione anziché aderire alle legittime richieste dei ricorrenti, promuoveva appello presso il Consiglio di Stato con un atteggiamento che a molti è sembrato addirittura irrispettoso per l'opera svolta in tanti anni di servizio proprio da quei capi-sezione;

tutto ciò premesso,

Interrogato

la S.V. per sapere se alla luce della decisione del TAR intenda disporre che venga sospeso l'appello presso il Consiglio di Stato, dando mandato agli uffici di liquidare, nel più breve tempo possibile, le somme dovute ai ricorrenti (atteso che gli interessi legali aumentano ogni anno che passa) e verificando, al contempo, che non esistano nei confronti di altri dipendenti situazioni analoghe e comunque tali da costituire un danno patrimoniale per l'Ente.

Distinti saluti

Sergio Nucci
Consigliere Comunale di Cosenza

Cosenza 20/8/2007